

REP. N.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Provincia di Firenze)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DI
TERRENO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO
BASE PRESSO IL SITO _____

Con la presente scrittura privata redatta in 5 (cinque) originali, uno per ciascuna delle Parti contraenti e 3 (tre) per l'Ufficio del Registro, l'anno duemilaquattordici (2014), il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo Comunale, tra:

- Il **Comune di Sesto Fiorentino**, con sede il Piazza Vittorio Veneto 1 a Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale 00420010480, nella persona _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune posta in Piazza Vittorio Veneto 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ del predetto Comune, e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dello statuto comunale e del Decreto Sindacale _____, in seguito indicato come "Concedente";

- la Società _____ con Sede Legale in _____, iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di _____ e Codice Fiscale n.° _____, Partita IVA n.° _____, Capitale Sociale di € - _____ interamente versato, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, il quale interviene in qualità di _____, in seguito indicata come "Concessionario".

Il concessionario ed il concedente sono anche indicate di seguito collettivamente come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte".

Premesso che:

- il quadro normativo in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e impianti di radiocomunicazione è costituito da:

- L. 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che stabilisce i limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
- D. Lgs. 259/2003 - codice delle comunicazioni

elettroniche che, tra l'altro, stabilisce le procedure per rilascio dei titoli abilitativi degli impianti, anche in regime semplificato; il decreto inoltre provvede a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed è stato pienamente legittimato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005;

- L.R. 49/2011 - Disciplina regionale in materia di impianti di radiocomunicazione.

- con delibera G.C. n. 19 del 5 febbraio 2007 è stato approvato l'ultimo aggiornamento al piano di rete 2003/2004;

- con delibera n. 31 del 26/03/2013 il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino ha approvato il Programma Comunale degli Impianti - stralcio Stazioni Radio Base.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, **fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1 - oggetto. Il Concedente concede in uso al Concessionario, che accetta, porzione di terreno di mq. _____,00 circa, sita nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), via _____, distinta nel Catasto Terreni di Sesto Fiorentino (FI), al Foglio n. _____, Particella n.

, Qualità , Classe , per

l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo Articolo 4, il tutto come risulta dall'allegata planimetria (di seguito, "Porzione concessa"). La citata planimetria, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il Concedente garantisce al Concessionario la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione concessa ed alle relative vie di accesso, del personale dipendente del Concessionario o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo Articolo 4, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Il Concedente conferma che sulla Porzione concessa non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Concessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Concessa.

Articolo 2 - durata. La Concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa.

Le Parti pattuiscono che alla scadenza di scadenza la
Convenzione non si intende tacitamente rinnovata.

La stessa concessione sarà rinnovabile sottoscrivendo
nuova convenzione.

Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dalla
convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno
180 (centottanta giorni), dato con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, procedendo entro 3 (tre) mesi
dall'interruzione della convenzione, alla rimozione ed al
ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando
comunque, in tale caso, l'obbligo del pagamento del
canone fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento
del ricevimento del suddetto preavviso.

Il Concedente, alla scadenza del periodo contrattuale,
potrà non rinnovare la convenzione in atto e dovrà darne
comunicazione al Concessionario a mezzo lettera
Raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà
pervenire con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi
dalla naturale scadenza. Le Parti danno atto che il
termine di preavviso è pattuito in 18 (diciotto) mesi
tenuto conto della complessità degli impianti che il
Concessionario collocherà nella Porzione Locata e le
evidenti difficoltà connesse alla loro rimozione, che
potrebbe comportare una modifica di parte della rete di
telecomunicazione.

In espressa deroga all'Art. 41 della Legge n.° 392/78, nel caso in cui il Concedente intendesse concedere nuovamente a terzi la Porzione concessa alla scadenza della Convenzione, spetterà al Concessionario il diritto di prelazione, ai sensi degli Articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata.

Articolo 3 - canone. In coerenza con quanto previsto dalla lettera d), comma 1, dell'art. 11 della L.R. 49/2011, per favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comunali, il concedente prevede espressamente la possibilità per il concessionario dello sharing, ovvero di poter sub-concedere ad altri operatori del settore la postazione, come meglio specificato al successivo art. 5. Pertanto il canone annuo di concessione è convenuto in funzione del numero di soggetti titolati alla trasmissione presenti sull'impianto ricadente nella Porzione Concessa, secondo la seguente tabella:

1 soggetto	9.000,00 €
2 soggetti	14.000,00 €
3 soggetti	18.000,00 €

Il pagamento del canone annuo di concessione dovrà essere corrisposto in un'unica rata annuale anticipata entro la prima decade dell'anno di riferimento, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito

di Agenzia di

, Codice IBAN intestato a

In caso di sub-concessione, di cui al successivo articolo 5, in canone sarà adeguato alle cifre riportate nella precedente tabella entro dieci giorni dalla decorrenza della presenza dell'operatore aggiuntivo, che coinciderà con il giorno successivo alla vigenza del titolo abilitativo, occorrente all'operatore per procedere all'effettiva installazione della stazione aggiuntiva.

Il canone dovrà essere aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.° 392/78 e comunque in misura non superiore né inferiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula della convenzione. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, il Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale

calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto.

La parte concessionaria prende atto sin da subito che già dall'anno 2014 il Comune di Sesto Fiorentino potrà riscuotere il canone di cui al presente articolo quale canone COSAP, qualora venga recepito con delibera di C.C. nel regolamento vigente.

Articolo 4 - manutenzione e destinazione della porzione

concessa. Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione concessa, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.

Il Conducente prende atto che la Porzione concessa sarà utilizzata dal Coessionario per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (di seguito indicato come "Impianto").

Il Concessionario, dopo aver individuato e concordato con il Concedente lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione concessa, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto medesimo.

E' concessa, inoltre, al Concessionario la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'Impianto (ai sensi del D.Lgs. n.° 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune.

Al termine della convenzione, a richiesta del Concedente, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dal termine della stessa, al ripristino della Porzione concessa ed alla rimozione dell'Impianto.

Il Concessionario avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse indispensabile, il Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione ed a compiere tutte le attività eventualmente necessarie all'ottenimento delle suddette

autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico del Concessionario.

Tutte le opere da effettuarsi sulla Porzione concessa che dovessero essere necessarie per mettere la stessa in condizioni di rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche sono a carico del Concessionario, che si assumerà tutte le responsabilità eventualmente conseguenti alla mancata realizzazione di dette opere.

Il Concessionario si impegna a dismettere o adeguare l'impianto qualora motivate ed accertate ragioni di salute pubblica, di pubblica incolumità o di protezione ambientale rendessero necessario l'adozione di un provvedimento/atto in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali, entro i termini stabiliti dal provvedimento/atto stesso.

Articolo 5 - cessione del contratto e sub-concessione della porzione concessa.

Il Concedente non consente al Concessionario la facoltà di cedere la presente Convenzione.

Il Concedente consente al Concessionario di sub-concedere, anche parzialmente, la Porzione Concessa ad altri operatori del settore della telefonia mobile e di telecomunicazioni, solo ed esclusivamente corrispondendo

al concedente un incremento del canone di concessione
così come previsto alla tabella di cui all'Art. 3 per
ogni eventuale ulteriore gestore, rispetto a quello
vigente ed aggiornato al momento in cui la sub-
concessione diverrà effettiva; resta inteso tra le parti
che in caso di rimozione degli impianti degli eventuali
future sub-concessioni ovvero in caso di rimozione degli
impianti degli eventuali nuovi gestori di telefonia
mobile e telecomunicazioni, il canone complessivo dovuto
per la concessione verrà conseguentemente ridotto e sarà
pari all'importo stabilito per i soli impianti che
rimarranno installati sulla porzione concessa, come
indicato al precedente art. 3 , aggiornato secondo le
variazioni ISTAT intervenute tra la data di stipula della
presente concessione e la data di dismissione degli
eventuali nuovi impianti. Il concessionario avrà cura di
comunicare al concedente il termine delle eventuali sub-
concessioni, tramite raccomandata A/R, con preavviso di 3
(tre) mesi.

Articolo 6 - condizione risolutiva e risoluzione

anticipata. La presente Convenzione potrà risolversi, su
iniziativa del Concessionario, qualora si verifichi
almeno una tra le sottoelencate condizioni:

a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni
competenti e/o della Magistratura, di provvedimenti

ostativi, anche se non definitivi, all'installazione dell'Impianto e al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni;

b) mancato rilascio da parte delle Pubbliche Autorità competenti, ove sia richiesta l'adozione di un provvedimento esplicito, delle Autorizzazioni che legittimano l'installazione dell'impianto ed il suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;

c) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto;

Nei casi suindicati, la presente convenzione potrà, quindi, essere risolta unicamente dal Concesionario, con effetto immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R, senza che la Concedente abbia nulla a pretendere dal Concessionario e senza nulla dovere al sub concessionario.

Il Concessionario avrà facoltà, altresì, di risolvere la Convenzione qualora non iniziasse i lavori di installazione dell'impianto entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione pur essendo in possesso dei titoli autorizzativi, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R e

senza che il concedente abbia nulla a pretendere dal
Concessionario.

Articolo 7 - registrazione. Tutte le spese del presente
atto, comprese quelle di registrazione, sono a completo
carico del Concessionario.

Articolo 8 - domicili contrattuali. A tutti gli effetti
della presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio
in:

la Concedente: Comune di Sesto Fiorentino, Piazza
Vittorio Veneto n. 1, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Il Concessionario: _____

Articolo 9 - trattamento dati personali. I dati personali
forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e
sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto
saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale
esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da
parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione
alla convenzione e/o adempiere agli obblighi di legge,
regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui
al D. Lgs 196/03.

Articolo 10 - legge applicabile e foro competente. La
presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Per ogni controversia derivante dalla presente
Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di

Firenze

Sesto Fiorentino (FI), lì _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Concedente

Per la società _____

Si approvano specificamente ai sensi degli Artt. 1341 e
1342 Codice Civile, l'articolo 3 (Canone), l'articolo 4
(Manutenzione e destinazione della Porzione concessa) e
l'articolo 5 (Cessione del contratto e sub-concessione
della porzione concessa).

Sesto Fiorentino (FI), lì _____

Per approvazione ed accettazione

Per il Concedente
